



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI**

**Approvato con deliberazione G.M. . n° 228 del 15.06.2005,  
Ripubblicato il regolamento dall'8/07/2005**

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI**

ART. 1 DOTAZIONE DI TELEFONI CELLULARI

ART. 2 UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI

ART. 3 OPZIONE PER TELEFONATE DIVERSE DA QUELLE DI SERVIZIO

ART. 4 DOVERI DEGLI UTILIZZATORI

ART. 5 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE, CONTROLLI

ART. 6 RESPONSABILITA'

## **Articolo 1.**

### **Dotazione di telefoni cellulari.**

L'uso del telefono cellulare di servizio e di strumenti per la connettività IP da rete mobile, può essere concesso dall'Amministrazione Comunale a:

- a) Titolari di cariche istituzionali (Sindaco, Assessori ecc.);
- b) Dirigenti ;
- c) Funzionari e dipendenti in base ad uno o più dei seguenti criteri:
  - 1- Esigenze di reperibilità e servizi fuori sede e/o assistenza agli impianti;
  - 2- Frequenti spostamenti tra sedi diverse anche nella stessa giornata;
  - 3- Particolari esigenze tecniche di comunicazione di altra natura, tra le quali servizi che non possono essere altrimenti soddisfatti con impianti di telefonia fissa e/o altri strumenti di comunicazione quali la posta elettronica da postazione permanente.

## **Articolo 2.**

### **Utilizzo dei telefoni cellulari.**

Le richieste di utilizzo di dispositivi di comunicazione mobile, ad esclusione di quelle per titolari di cariche Istituzionali e dirigenti per i quali si procede d'ufficio, vengono autorizzate dal dirigente interessato; L'addebito dei costi fissi e a consumo sarà imputato al centro gestionale interessato all'utilizzo.

I Dirigenti, per quanto di competenza, autorizzano le singole richieste sulla base di motivazioni esposte circa l'effettiva necessità od opportunità d'uso del sistema, della impossibilità di utilizzare mezzi alternativi, degli eventuali disservizi o maggiori costi conseguenti al mancato uso del dispositivo di comunicazione mobile.

I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e viene fatto tassativo divieto di effettuare chiamate personali o per scopi diversi da quelli di servizio, ferma restando la facoltà di cui all'art. 3 "Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio".

## **Articolo 3.**

### **Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio.**

Fermo restando il disposto dell'articolo 2 "Utilizzo dei telefoni cellulari", ai possessori di telefono cellulare è consentita la facoltà di utilizzare gli stessi per chiamate private o comunque diverse da quelle di servizio, alle medesime tariffe stabilite sulla base del contratto sottoscritto tra la compagnia telefonica ed il Comune di Camaione.

Tale facoltà viene esercitata mediante l'adempimento delle modalità previste dalla compagnia telefonica.

In tale caso i costi della chiamate effettuate per ragioni diverse da quelle di servizio, verranno addebitate direttamente all'utilizzatore.

In caso di mancata adesione all'opzione di cui si tratta, l'apparecchio non potrà essere utilizzato per chiamate estranee a quelle di servizio.

#### **Articolo 4.**

##### **Doveri degli utilizzatori.**

Il consegnatario del dispositivo di comunicazione mobile di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della firma del verbale di prima assegnazione fino ad eventuale revoca e/o restituzione. Ogni variazione delle norme d'uso rispetto a quelle in vigore al momento della consegna sarà direttamente segnalata agli utenti.

Nel caso in cui un dispositivo mobile di comunicazione sia concesso a più utilizzatori, il consegnatario è individuato nel Dirigente o Responsabile della struttura, o suo delegato.

In tali casi la struttura dovrà tenere nota degli effettivi utilizzatori per tutta la durata della concessione.

L'apparato deve risultare attivo e raggiungibile anche attraverso i servizi di segreteria telefonica, purché le condizioni tecniche lo consentano.

#### **Articolo 5.**

##### **Liquidazione delle fatture, controlli.**

L'Amministrazione potrà effettuare delle verifiche sui numeri chiamati al fine di accertare il corretto uso del cellulare di servizio: in ogni caso i controlli verranno effettuati quando dall'esame del traffico si rileverà uno scostamento significativo della media dei consumi.

Gli addebiti ricavati dalle fatture emesse dal fornitore del servizio dovranno essere personalmente sottoscritti dal titolare del dispositivo, al fine di attestare che l'effettuazione delle comunicazioni sia avvenuta per esigenze di servizio, e dal responsabile del centro Gestionale di afferenza per garantire le necessarie attività di monitoraggio sull'utilizzo delle utenze.

Successivamente a quanto previsto al comma precedente le fatture emesse dalla società telefonica per il traffico telefonico effettuato per motivi di servizio, saranno liquidate dai Servizi competenti e trasmesse al Settore Finanze e Bilancio per il pagamento.

#### **Articolo 6.**

##### **Responsabilità**

Il possesso del dispositivo di comunicazione mobile dà luogo alle forme di responsabilità previste dalla Legge e dai regolamenti per i consegnatari dei beni